

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della richiesta di rimborso. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Via Pola, 14 20124 Milano.

RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI PROPRIETA' AI SENSI DELL' ART. 46, LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, N° 10.

Riferimenti normativi:

legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento regionale 14/12/2001 n. 7 (pubblicato sul B.U.R.L. 1° suppl. ord. al n. 51 del 19/12/2001) - legge regionale 14/07/2003 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del veicolo.

Casi ammissibili a rimborso:

FURTO DEL VEICOLO – Ai sensi dell'art. 46, della legge regionale 14 luglio 2003, n° 10, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di perdita di possesso del veicolo per furto, previa presentazione, presso il P.R.A., della richiesta di trascrizione dell'evento, è riconosciuto, in capo all'avente titolo, il diritto al rimborso della tassa automobilistica versata, per i mesi nei quali lo stesso non abbia goduto del possesso del veicolo medesimo, a condizione che il furto non si sia verificato nel corso dell'ultimo mese di validità della tassa automobilistica pagata.

DEMOLIZIONE DEL VEICOLO – Ai sensi dell'art. 46, della legge regionale 14 luglio 2003, n° 10, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di perdita di possesso del veicolo per demolizione è riconosciuto, in capo all'avente titolo, il diritto al rimborso della tassa automobilistica versata, per i mesi nei quali lo stesso non abbia goduto del possesso del veicolo. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che la consegna del veicolo per la demolizione, a soggetto autorizzato, non sia avvenuta nel corso dell'ultimo mese di validità della tassa automobilistica pagata.

Sono autorizzati alla demolizione i demolitori e le imprese autorizzate, o comunque abilitate, al commercio dei veicoli consegnati per la rivendita, che rilasciano certificazione ai sensi dell'art. 46, del d.Lgs 05 febbraio 1997, n° 22 (Decreto Ronchi), e successive modificazioni e integrazioni.

ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO – Ai sensi dell'art. 46, della legge regionale 14 luglio 2003, n° 10, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo, è riconosciuto, in capo all'avente titolo, il diritto al rimborso della tassa automobilistica versata, per i mesi nei quali lo stesso non abbia goduto del possesso del veicolo. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che l'esportazione definitiva all'estero del veicolo, non sia avvenuta nel corso dell'ultimo mese di validità della tassa automobilistica pagata.

Precisazioni comuni

Qualora il furto, la consegna per la demolizione o l'esportazione definitiva all'estero del veicolo si sia verificata entro il termine per il pagamento della tassa automobilistica e la stessa sia stata pagata, è riconosciuto il rimborso per l'intero ammontare del pagamento effettuato.

In tutti i casi, gli importi riconosciuti a titolo di rimborso per tassa automobilistica non comprendono gli eventuali interessi e le sanzioni applicate per versamenti effettuati oltre il termine per il pagamento.

Istruzioni generali

L'interessato può produrre istanza di rimborso alla Regione anche per il tramite degli Uffici Provinciali ACI e delle delegazioni ACI presenti sul territorio, utilizzando il presente modulo.

Il modulo, composto di n. 1 foglio, debitamente **compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto**, è da inoltrare a cura del richiedente, corredato degli allegati richiesti.

Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi del veicolo e dei dati fiscali.

Il modello è disponibile sul **Portale dei Tributi** all'indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it, presso le sedi degli Spazio Regione, presso lo "Sportello Tributi" di Spazio Regione di Milano Via F. Filzi n. 22, presso gli Uffici Provinciali ACI e le delegazioni ACI presenti sul territorio.

Termini della prescrizione per la presentazione delle domande di rimborso:

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento. Sulle somme oggetto della richiesta di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 46, comma 7, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.